DECISIONE N. 3075/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1994

recante modifica alla decisione n. 1970/93/CECA relativa all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che la decisione n. 1/93 [1] e la decisione n. 1/93 [2] adottate dalla Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca hanno istituito un sistema di contingenti tariffari;

considerando che la decisione n. 1970/93/CECA della Commissione [3], ha stabilito le disposizioni per l'applicazione del suddetto sistema di contingenti tariffari nel periodo sopra indicato;

considerando che le decisioni n. 1/94 [4] e n. 1/94 [5] delle Commissioni miste CE-Repubblica ceca e CE-Repubblica slovacca, la decisione n. 2244/94/CECA della Commissione [6] e il regolamento (CE) n. 2245/94 del Consiglio [7] hanno apportato alcuni emendamenti;

considerando che la decisione n. 2/94 [8] della Commissione mista CE-Repubblica slovacca ha modificato la distribuzione tra alcune categorie di prodotti dei limiti relativi al 1994 stabiliti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 1/93;

considerando che è necessario modificare la decisione n. 1970/93/CECA per tener conto di tali emendamenti;

sentito il comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 1970/93/CECA per quanto riguarda le importazioni nella Comunità dalla Repubblica slovacca effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994 dei prodotti i cui codici NC sono riportati nella tabella contenuta in tale decisione sono modificati come segue:

(in tonnellate)

	1994	
Prodotti laminati a caldo, arrotolati	167 000	(invariato)
Prodotti laminati a freddo	120 040	(aumentato di 20 000)
Nastri laminati a caldo	29 600	(ridotto di 10 000)
Bandelle	92 000	(ridotto di 10 000)

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile a decorrere dal 31 ottobre 1994.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.
[2] GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.
[3] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 10.
[4] GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 21.
[5] GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 20.
[6] GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 11.
[7] GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 17.
[8] Vedi pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.